

- a) Il Tribunale non ha riconosciuto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto chiedere osservazioni supplementari sull'articolo 8, paragrafo 4, atteso che l'unico modo di garantire l'equità procedurale sarebbe stato di chiedere siffatte osservazioni o di decidere solamente in base all'articolo 8, paragrafo 5 e di rinviare alla divisione di opposizione la questione relativa all'articolo 8, paragrafo 4. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione della commissione di ricorso.
- b) Il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la TBL non aveva dimostrato i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'errore della commissione di ricorso, annullare i rilievi della commissione di ricorso sull'articolo 8, paragrafo 4 sostituendoli con il proprio accertamento dell'avvenuta violazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

3. Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del RMUE

- a) Il Tribunale ha commesso un errore nell'applicare la giurisprudenza *Praktiker*, in quanto alla luce della sentenza della Corte nella causa EUIPO/ Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), nel caso di specie, essa non è applicabile ai marchi anteriori.
- b) Inoltre o in subordine, il Tribunale ha commesso un errore nell'applicare la giurisprudenza *Praktiker*, non essendo essa applicabile ai servizi delle gallerie commerciali.
- c) Anche ammettendo che i marchi anteriori della TBL rientrino nella nozione di «servizi al dettaglio» e che la giurisprudenza *Praktiker* sia pertanto ad essi applicabile, il Tribunale ha interpretato erroneamente la sentenza *Praktiker* nel senso che essa esclude qualsiasi accertamento di una somiglianza tale da creare confusione.
- d) A causa delle sue erronee conclusioni in merito all'applicazione della sentenza *Praktiker*, il Tribunale ha omesso i) di procedere ad una valutazione del rischio di confusione o ii) di rinviare tale valutazione alla commissione di ricorso. In base alle circostanze, esso era tenuto a procedere in un modo o nell'altro.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 marzo 2018 — Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola / Regione Emilia-Romagna e a.

(Causa C-199/18)

(2018/C 240/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola

Convenute: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 27 del Regolamento CE, nel prevedere che per le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa, deve essere interpretato nel senso di imporre l'obbligo di pagamento a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove «svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all'attività di allevamento degli animali»;

- 2) Se può uno Stato escludere dal pagamento dei diritti sanitari alcune categorie di imprenditori pur avendo predisposto un sistema di riscossione dei tributi idoneo, nel suo complesso, a garantire la copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dal Regolamento CE n. 8[8]2/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 marzo 2018 — C.A. F.A.R. — Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta / Regione Emilia-Romagna e a.

(Causa C-200/18)

(2018/C 240/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: C.A.F.A.R. — Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta

Convenute: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 27 del Regolamento CE, nel prevedere che per le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa, deve essere interpretato nel senso di imporre l'obbligo di pagamento a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove «svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all'attività di allevamento degli animali»;
- 2) Se può uno Stato escludere dal pagamento dei diritti sanitari alcune categorie di imprenditori pur avendo predisposto un sistema di riscossione dei tributi idoneo, nel suo complesso, a garantire la copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dal Regolamento CE n. 8[8]2/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 26 marzo 2018 — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-211/18)

(2018/C 240/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)